

BANDO PER N. 2 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA E DELLA LUNIGIANA.

Art. 1 – Finalità generali e scopi

La FONDAZIONE, al fine di favorire il proseguimento della formazione universitaria dei giovani diplomati, che abbiano conseguito il diploma di maturità secondo l'ordinamento vigente istituisce, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, n. 2 borse di studio rivolte a studenti/studentesse degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo economico della provincia di La Spezia e della Lunigiana, nello specifico agli allievi dei corsi di Amministrazione Finanza e Marketing dei seguenti Istituti: Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà, Istituto Superiore Fossati–Da Passano di La Spezia e Istituto Tecnico Economico Belmesseri di Pontremoli.

Art. 2 – Destinatari delle borse

Le borse di studio di cui al presente regolamento sono riservate agli studenti del quinto anno dei sopra citati Istituti Secondari di secondo grado del territorio spezzino e della Lunigiana, in regola con il corso di studi, di età non superiore a 20 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere ottenuto una votazione da 85/100 a 100/100;
- Essersi iscritti al primo anno in una facoltà universitaria di ambito giuridico-economico;
- non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
- non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.

Le borse verranno attribuite una al miglior studente degli istituti di istruzione secondaria ad indirizzo economico di La Spezia/Sarzana e una al miglior studente dell'istituto Tecnico Economico P. Belmesseri di Pontremoli.

Art. 3 – Attribuzione delle borse

Le borse, del valore di € 1.000,00 l'una, sono finalizzate a contribuire al pagamento della prima rata di tasse universitarie (copertura totale o parziale), fino al raggiungimento di tale importo.

Art.4 – Domande per l’istituzione delle borse

La domanda di partecipazione, da compilare secondo il modello allegato, dovrà contenere i seguenti dati:

- l’indicazione della facoltà universitaria e indirizzo prescelti;
- attestazione di conseguimento del diploma superiore;
- ricevuta del pagamento effettuato per la prima rata delle tasse universitarie.

Art.6 - Bando di concorso

Le borse di studio sono attribuite per titoli e valutazione di merito. A parità di merito verrà valutata la situazione reddituale, in base alla dichiarazione ISEE.

Gli avvisi di selezione per le borse di studio sono pubblicati sui siti degli Istituti di Secondo Grado e inseriti in rete nell’apposito sito della FONDAZIONE.

Art.7 – Presentazione delle domande

Le domande di ammissione devono essere inviate alla Fondazione Beppe Lungo O.N.L.U.S., tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Studio Lungo & Gabrielli

Piazza Craxi 9

Aulla

Oppure tramite posta elettronica all’indirizzo mail segreteria@fondazionebeppelungo.it **entro e non oltre il 30 settembre 2016.**

Art.8 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

La Commissione Giudicatrice, oltre al Presidente della Fondazione, che la presiede, è costituita da due membri, scelti dal Presidente della Fondazione tra docenti, professionisti ed esperti dell’area disciplinare di riferimento.

La Commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la graduatoria generale di merito.

Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità.

Art. 9 – Conferimento della borsa

Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve far pervenire alla Fondazione una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dal bando.

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dall'Amministrazione la documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data del decreto di conferimento della borsa.

Art. 10 – Modalità di consegna

Il premio verrà attribuito sotto forma di bonifico bancario o assegno circolare su base delle indicazioni del soggetto prescelto, e verrà erogato previa presentazione di apposita attestazione di pagamento della prima rata delle tasse universitarie.

Il premio inoltre verrà conferito nel corso di una cerimonia pubblica, pubblicizzata sulla stampa locale, cartacea e on line.

Art. 11 – Diritti e doveri dei borsisti

I compiti dei titolari della borsa di cui al presente Regolamento sono definiti dal decreto di nomina del Presidente della Commissione ed approvato dal Presidente della Fondazione (o viceversa)

L'importo viene definito dal bando.

Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

L'importo della borsa di studio è assoggettato alla normativa fiscale prevista dall'art. 50 lett. C del DPR 917/86 TUIR, e pertanto si intende al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali.

La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero.

Art. 12 - Rinnovabilità

Le borse di cui al presente Regolamento non sono rinnovabili.

Art. 13 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.